

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2012 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 118,88;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2012 pari a 3,0 %;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 118,88 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 122,45.

Roma, 18 dicembre 2013

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

*Il Capo dell'Ispettorato Centrale,
della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
VACCARI

14A00390

DECRETO 14 gennaio 2014.

Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), del contributo dovuto per l'anno 2013 dai periti assicurativi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi, l'art. 337, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale sono state determinate, tra l'altro, la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza dovuto dai periti per l'anno 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), il comma 35 che prevede il trasferimento a CONSAP della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli art. 157 e seguenti del suddetto decreto legislativo 209 del 2005 e di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia e, infine, il comma 37 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per stabilire, sentita l'IVASS, la quota dei contributi di vigilanza da riconoscere alla società CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 35 dello stesso art. 13;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi, iscritti nel relativo ruolo nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento connesse alle attività trasferite della società CONSAP per la tenuta del registro dei periti;

